CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 38667/2026
Roma, lì, 04/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Rosa Pezzullo	- Presidente -	Sent. n. sez. 1694/2026
Enrico Vittorio Stanislao Scarlini		CC - 08/10/2026
Elisabetta Maria Morosini	- Relatore -	R.G.N. 25108/2026
Anna Maria Gloria Muscarella		
Riccardo Nerucci		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
[redacted]

avverso il decreto del 20/05/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine.

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto impugnato il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Udine ha disposto il rinvio a giudizio (anche) di [redacted], chiamato a rispondere di vari reati fallimentari.

2. L'imputato, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, denunciando l'abnormità strutturale del decreto, in quanto accompagnato da motivazione.

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

2.1. Secondo la difesa il giudice si sarebbe pronunciato in carenza di potere in concreto, in quanto, nell'indicare le ragioni del rinvio a giudizio, avrebbe alterato la natura e la funzione dell'atto, alla luce della nuova regola di giudizio stabilita dall'art. 425, comma 3, cod. proc. pen.

Le decisioni di legittimità che hanno escluso la configurabilità dell'abnormità in casi analoghi a quello in rassegna (Sez. 6, n. 8836/2020) non tornano applicabili in quanto pronunciate in un contesto normativo diverso da quello introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022.

Quella giurisprudenza, assume il ricorrente, si riferiva a un sistema governato dalla "sostenibilità o meno dell'accusa in giudizio" ai sensi dell'art. 125 disp. att. cod. proc. pen. oggi abrogato; in detto contesto l'eventuale motivazione del decreto di rinvio a giudizio si traduceva in una aggiunta superflua.

Il d.lgs. n. 150 del 2022 sostituendo tale criterio di giudizio con quello della "ragionevole previsione di condanna" (art. 425, comma 3, cod. proc. pen.) ha operato una trasformazione qualitativa e funzionale della decisione del giudice per l'udienza preliminare.

Di conseguenza «la motivazione (illegittimamente) posta a corredo del decreto che dispone il giudizio cessa di essere una mera esuberanza, diventando l'esplicitazione del percorso logico che ha condotto il giudice a ritenere ragionevolmente prevedibile una sentenza di condanna, sulla base di atti ed elementi di indagine che il giudice del dibattimento non dovrebbe poter conoscere».

In tal modo il decreto che dispone il giudizio assume la veste di "sentenza provvisoria di anticipata condanna" dell'imputato, che pregiudica notevolmente i diritti difensivi.

Pertanto il provvedimento impugnato è abnorme in quanto: si pone fuori dal sistema, non costituendo espressione dei poteri riconosciuti al giudice dell'udienza preliminare; genera un pregiudizio insanabile; altera la sequenza processuale.

2.2. In via subordinata il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 425, comma 3, cod. proc. pen.

Segnala il contrasto con: gli articoli 27, secondo comma, e 117 Cost. in relazione all'art. 6, §2 Cedu e all'art. 4 della Direttiva (UE) 2016/343 per violazione della presunzione di innocenza; l'art. 111, secondo, terzo e quarto comma, Cost. per violazione del principio del giusto processo; l'art. 24, secondo comma, per violazione del diritto di difesa.

Il ricorrente richiama una memoria, allegata al ricorso, alla quale rinvia "per l'articolazione completa delle ragioni a sostegno della questione di costituzionalità".

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

Esse si incentrano sul rilievo che il "nuovo" decreto che dispone il giudizio, come concepito dal legislatore della riforma del 2022, ha perso il suo carattere di atto di mero impulso processuale per assumere i connotati di un "progetto motivato di condanna", peraltro non impugnabile. L'imputato viene "presunto colpevole", in violazione della presunzione di innocenza e dei diritti difensivi.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, all'esito della quale ha rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte (il riferimento alla "illegittimità" del ricorso invece che alla sua "inammissibilità" costituisce evidente frutto di errore materiale).

Il difensore del ricorrente ha trasmesso una memoria di replica con cui evidenzia: la necessità di distinguere tra fisiologica consapevolezza del giudice del dibattimento che il procedimento abbia superato la soglia processuale necessaria per accedere al dibattimento stesso, da un lato, e conoscenza delle valutazioni espresse dal G.U.P. in ordine alla fondatezza delle accuse e alla infondatezza delle difese dell'imputato, dall'altro; la necessità — pena la violazione di principi costituzionali e sovranazionali — di mettere a disposizione dell'imputato un rimedio processuale volto a contestare un decreto di rinvio a giudizio che lo presenti in giudizio come "colpevole"; l'impossibilità di emendare l'errore mediante uno "stralcio" che nella specie sarebbe meramente "virtuale", risolvendosi nella auto-prescrizione, da parte del giudice del dibattimento, di ignorare contenuti di fatto già conosciuti e non eliminerebbe la violazione già consumata; l'inapplicabilità del rimedio previsto dall'art. 115-*bis*, comma 3, cod. proc. pen. che riguarda soltanto le ipotesi del comma 1 della medesima norma e non quelle di cui al comma 2, nel cui novero va ricompreso il decreto che dispone il giudizio.

In forza di tanto chiede: in via principale, di annullare il decreto impugnato in quanto atto processuale strutturalmente abnorme; in via subordinata, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 425, comma 3, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24, 27, comma 2, 111 e 117, comma 1, Cost.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile, che non si connota in termini di abnormità.

2. I caratteri della abnormità si trovano delineati in plurime decisioni della Corte di cassazione anche a Sezioni Unite (cfr. (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213 - 02; Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01; Sez. U, n. 25957

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01) e possono essere sintetizzati come segue sulla scorta dell'ultima sentenza (Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.L.).

L'abnormità "strutturale" si verifica allorché il provvedimento del giudice costituisca espressione di un potere non attribuito dall'ordinamento processuale, dunque adottato in una situazione di "carenza di potere in astratto"; ovvero quando esso sia manifestazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento, ma esercitato al di fuori dei casi consentiti, in un contesto processuale del tutto diverso da quello previsto dalla legge e, dunque, in una situazione di "carenza di potere in concreto".

L'abnormità, invece, è "funzionale" quando il giudice abbia esercitato un potere riconosciutogli dall'ordinamento, ma il provvedimento emesso comporti una stasi del procedimento ovvero un'impossibilità di proseguirlo: fattispecie che si verifica non tanto perché il provvedimento abbia comportato un regresso del procedimento a un grado o a una fase precedente, bensì unicamente quando esso imporrebbe al pubblico ministero il compimento di un atto nullo, come tale rilevabile nel corso del successivo procedimento.

3. Il decreto impugnato, oltre a contenere gli elementi richiesti dall'art. 429 cod. proc. pen. (tra cui l'enunciazione del fatto e l'indicazione sommaria delle fonti di prova), esplicita la formula normativa della «ragionevole previsione di condanna» per poi illustrare le ragioni in forza delle quali ritiene: non condivisibili le obiezioni difensive sollevate in merito ai capi A), B), C), D) ed E); sussistente l'elemento soggettivo dei diversi reati fallimentari ascritti all'imputato; inesistente l'ostacolo processuale del *ne bis in idem* rispetto a una pregressa pronuncia relativa a un reato fiscale.

Orbene, nell'adottare il criterio di giudizio della «ragionevole previsione di condanna», il provvedimento si conforma alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022.

Nell'impianto originario del codice di rito, l'art. 425, comma 1, cod. proc. pen. stabiliva che il giudice per l'udienza preliminare poteva decidere il «non luogo a procedere» soltanto quando l'accusa fosse palesemente infondata; mentre il pubblico ministero doveva richiedere l'archiviazione anche nelle ipotesi in cui avesse ritenuto insufficiente la prova della colpevolezza dell'accusato. E si era escluso che questo capovolgimento della regola di giudizio nell'udienza preliminare contrastasse con la presunzione costituzionale di non colpevolezza dell'imputato (art. 27 Cost.), appunto perché il giudizio che in quest'udienza si compie non è un giudizio di merito, bensì di mero rito (Corte Cost. sent. n. 64 del 1991).

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

I tre successivi interventi legislativi sono stati ispirati dalla necessità di rafforzare sempre più la funzione di filtro processuale dell'udienza preliminare, dato che le regole di giudizio via via adottate si erano rivelate insufficienti allo scopo.

L'art. 1 della legge n. 105 del 1993 aveva soppresso la parola "evidente" dal testo del citato art. 425, comma 1.

L'art. 23 della legge n. 479 del 1999 aveva riscritto l'art. 425, prevedendo, tra l'altro, che il giudice dovesse pronunciare «sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio».

Infine l'art. 23, comma 1, *lett. l)*, d.lgs. n. 150 del 2022, che torna applicabile nella fattispecie, ha stabilito che va pronunciata sentenza di non luogo a procedere «anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna» (art. 425, comma 3, cod. proc. pen.).

In sostanza, il giudice per l'udienza preliminare, verificata la validità della richiesta di rinvio a giudizio ed eventualmente precisata la contestazione all'imputato, procederà alla discussione e, sulla base degli elementi raccolti dal pubblico ministero durante le indagini preliminari e di quelli eventualmente acquisiti di ufficio (artt. 421-*bis* e 422 cod. proc. pen., rimasti immutati) ovvero indicati dalla difesa (art. 391-*octies* cod. proc. pen.), dovrà stabilire se essi consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.

In tal modo la regola di giudizio dell'udienza preliminare è stata omologata a quella del procedimento di archiviazione, che, a seguito delle modifiche introdotte dalla novella del 2022, richiede la impossibilità di «formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca» (art. 408, comma 1, cod. proc. pen.).

4. La nozione di abnormità richiamata al paragrafo 2 consente di escludere che sia abnorme il decreto di rinvio a giudizio corredato da motivazione.

4.1. Non ricorre alcuna abnormità, né di carattere funzionale, né di natura strutturale (cfr. Sez. 6, n. 8836 del 03/02/2020, Sagazio, Rv. 278712-01; Sez. 6, n. 10357 del 29/11/2007, dep. 2008, Barile, Rv. 238913 – 01, nonché, dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022, Sez. 6, n. 23639 del 14/05/2024, Arminio, sia pure sul decreto *ex* art. 554-*ter*, comma 3, cod. proc. pen.).

Il decreto "motivato", infatti, non genera alcuna stasi processuale, né risulta emesso in carenza di potere (in astratto o in concreto), dato che rappresenta uno dei due ordinari esiti processuali dell'udienza preliminare.

L'esistenza di una motivazione non snatura l'atto o la sua portata.

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

Né può ritenersi che la presenza della motivazione determini, per ciò solo, un pregiudizio per l'imparzialità del giudice del dibattimento. Costui, infatti, non sarà vincolato dalla valutazione del giudice che lo ha preceduto, peraltro calibrata su un parametro diverso e meno stringente rispetto al suo (la colpevolezza, cioè, «al di là di ogni ragionevole dubbio» *ex* art. 533, cod. proc. pen.), né potrà derogare alle ordinarie regole di lettura degli atti delle indagini preliminari (art. 511-514, cod. proc. pen.), sol perché essi siano stati citati nell'eventuale motivazione del provvedimento di prosecuzione del giudizio (arg. da Sez. 6, n. 23639 del 14/05/2024, Arminio, cit.).

Peraltro, onde evitare effetti pregiudicanti per il giudice del dibattimento, la giurisprudenza già in passato, prima della entrata in vigore dell'art. 115 *bis* cod. proc. pen., aveva riconosciuto alla parte interessata la facoltà di sollecitare lo stralcio dei contenuti esorbitanti rispetto alla *vocatio in iudicium* (cfr. Sez. 6, n. 8836 del 03/02/2020, Sagazio, cit.).

4.2. Non si comprende perché, come sostiene il ricorrente, la nuova formulazione dell'art. 425, comma 3, cod. proc. pen. dovrebbe condurre a risultati diversi da quelli elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul testo precedente; invero i principi sopra richiamati non dipendono dalla regola selettiva indicata, così da rimanere indenni dalle relative modifiche.

Né è condivisibile l'argomento difensivo che reputa impraticabile uno "stralcio" dei contenuti esorbitanti; in realtà, per raggiungere il risultato perseguito dalla difesa, sarebbe stato sufficiente chiedere, a mente dell'art. 115 *bis* cod. proc. pen., di espungere le (eventuali) espressioni che definiscono l'imputato come "condannato" o "penalmente responsabile", nonché i contenuti ultronei rispetto alla finalità tipica del decreto di rinvio a giudizio che resta quella di individuare una ragionevole previsione di condanna.

4.3. La possibilità, disegnata in via pretoria, di richiedere lo stralcio della motivazione sovrabbondante, trova oggi riconoscimento normativo nella disciplina generale dettata dall'art. 115 *bis* cod. proc. pen.

4.3.1. L'art. 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 prevede che «[g]li Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, […] le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole».

Lo stesso art. 4 al paragrafo 2 dispone inoltre che «[g]li Stati membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell'obbligo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in conformità con la presente direttiva, in

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

particolare con l'articolo 10». Tale ultima disposizione pone a carico degli Stati membri il dovere di assicurare che «gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla presente direttiva».

Nel trasporre la direttiva nell'ordinamento italiano, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188 ha introdotto nel codice di procedura penale un nuovo art. 115 *bis*.

La norma, sotto la rubrica «Garanzia della presunzione di innocenza», stabilisce, al comma 1, che «salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato»; in forza del comma 2, «nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento». Il comma 3 prevede poi che «in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo»; mentre il comma 4 regola la disciplina processuale e, segnatamente nei suoi primi periodi, «sull'istanza di correzione il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Nel corso delle indagini preliminari è competente il giudice per le indagini preliminari».

In sostanza la disposizione in esame sancisce il generale divieto di indicare, in qualsiasi provvedimento adottato nell'ambito del procedimento penale, l'imputato (o indagato) come "colpevole" fino a quando la colpevolezza non è stata accertata in via definitiva.

La regola generale conosce tre eccezioni: a) i provvedimenti «volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato» (comma 1); b) provvedimenti, diversi da quelli sub a), che presuppongono «la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza», sempreché l'autorità giudiziaria limiti i riferimenti sulla colpevolezza alle sole indicazioni necessarie (comma 2); c) gli atti del pubblico ministero che «sono volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato» (comma 1).

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

A presidio della "presunzione di innocenza", la norma riconosce all'interessato la facoltà di richiedere al giudice, entro un termine decadenziale, la correzione del provvedimento in modo da renderlo conforme alla legge (comma 3).

4.3.2. Nella seconda categoria, quella di cui al comma 2, rientra (tra gli altri) il decreto di rinvio a giudizio, che senza dubbio presuppone «la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza».

Pertanto ove detto provvedimento esorbiti dai limiti indicati — quando cioè esso contenta riferimenti alla colpevolezza dell'imputato non necessari — la parte può attivare il rimedio correttivo previsto dal comma 3, senza che in detta esuberanza possa ravvisarsi una abnormità.

L'art. 115 *bis* cod. proc. pen mira a riconoscere lo strumento correttivo indicato dal comma 3 in relazione a "tutti" i provvedimenti giudiziari che violino la "presunzione di innocenza".

Infatti, a differenza di quanto sostenuto nella memoria difensiva, il comma 3 richiama il comma 1 non per escludere i provvedimenti di cui al comma 2 dal novero di quelli suscettibili di correzione, ma per indicare la violazione suscettibile di emenda; violazione che, nelle sue differenti declinazioni, può interessare tanto i provvedimenti del comma 1 quanto quelli del comma 2 allorché, in questo secondo caso, i riferimenti alla colpevolezza dell'imputato esondino dai limiti necessari a soddisfare presupposti, requisiti e condizioni richieste per la loro adozione.

In sostanza la norma va letta nel senso che prevede un divieto riguardante la categoria generale dei provvedimenti che aggrediscono senza alcun fondamento o giustificazione la presunzione di innocenza, disciplinando anche il rimedio endofasico contro la violazione di tale divieto: la correzione ad opera del giudice.

4.4. Discende che attualmente l'ordinamento prevede uno specifico mezzo di tutela per il pregiudizio, in tesi, patito dal ricorrente, il che determina *ex se* l'inammissibilità della denuncia di abnormità avuto riguardo alla carenza di uno dei suoi "pre-requisiti": la totale assenza di rimedi.

Invero nell'impostazione della costante giurisprudenza di legittimità è chiaro come l'accesso alla categoria dell'abnormità sia precluso dalla azionabilità di un altro mezzo di reazione; in tal caso, infatti, non è necessario ricorrere al rimedio *extra ordinem* della abnormità, poiché è l'ordinamento stesso ad apprestare, nel proprio sistema interno, i necessari strumenti di tutela (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 49291 del 15/11/2023, Rv. 285541 - 01).

4.4.1. Osservazione e conclusione trovano conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2024.

Con la pronuncia citata il giudice delle leggi ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24,

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

secondo comma, e 111, commi secondo e terzo, Cost., dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede che, anche in caso di richiesta di archiviazione per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il pubblico ministero debba darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, estendendo a tale ipotesi la medesima disciplina prevista per il caso di archiviazione disposta per particolare tenuità del fatto, anche sotto il profilo della nullità del decreto di archiviazione emesso in mancanza del predetto avviso e della sua reclamabilità dinanzi al Tribunale in composizione monocratica».

La Corte costituzionale ha escluso che dai parametri costituzionali evocati dal giudice rimettente discendesse, in via generale, il diritto della persona sottoposta alle indagini a rinunciare alla prescrizione, ma ha rimarcato che la sostenibilità costituzionale di tale conclusione «riposa sull'assunto secondo cui né dalla mera iscrizione nel registro delle notizie di reato, né dal provvedimento di archiviazione, debba essere fatta discendere alcuna conseguenza giuridica pregiudizievole per l'interessato».

Ha rilevato, poi, che il caso concreto oggetto del giudizio *a quo* esprimeva una patologia a causa di una richiesta di archiviazione per prescrizione, le cui argomentazioni, integralmente recepite dal giudice per le indagini preliminari, esponevano indebiti apprezzamenti sulla fondatezza della *notitia criminis*.

Ha ritenuto che il provvedimento, e quelli analoghi, fossero «gravemente lesivi dei diritti fondamentali della persona», sì da richiedere la predisposizione di specifici strumenti processuali volti a eliminare il pregiudizio.

La Consulta (§4.2 del considerato in diritto) ha individuato espressamente nell'art. 115 *bis* cod. proc. pen. il rimedio, esaustivo, posto a presidio della presunzione di innocenza.

Ha evidenziato però che la norma, introdotta nell'ordinamento giuridico italiano dal d.lgs. n. 188 dell'8 novembre 2021, era «verosimilmente inapplicabile *ratione temporis*, nel giudizio *a quo*» e ha rimarcato che: «il combinato disposto degli artt. 4 e 10 della direttiva 2016/343/UE, il cui termine di recepimento era fissato al 1 aprile 2018, già conferiva alla persona sottoposta alle indagini un diritto, immediatamente azionabile, a un rimedio effettivo».

Su dette basi — e quindi sul presupposto fondante della inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 115 *bis* cod. proc. pen. — ha ipotizzato la riconducibilità alla categoria della abnormità di un decreto di archiviazione per prescrizione contenente apprezzamenti sulla colpevolezza.

4.4.2. In questo specifico contesto si inserisce la sentenza Sez. 6, n. 8927 del 28/01/2025, la quale, decidendo il medesimo procedimento da cui era nato l'incidente di costituzionalità, ha seguito, punto per punto, le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale, così giungendo a stabilire che: «Per effetto della

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2024, il provvedimento di archiviazione per avvenuta estinzione del reato conseguente alla sua prescrizione, che contiene affermazioni sulla sussistenza dello stesso e sulla colpevolezza dell'indagato, è abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, nel caso in cui *ratione temporis* non sia impugnabile con il rimedio previsto dall'art. 115 *bis* cod. proc. pen.».

In tali termini, e con detti limiti temporali e oggettivi, va letto, quindi, il precedente citato.

Rispetto ad esso non si pone in contrasto l'approdo raggiunto da questo collegio nel vigore dell'art. 115 *bis* cod. proc. pen.

4.5. Va pertanto affermato che il decreto di rinvio a giudizio contenente una motivazione suscettibile di intaccare la presunzione di innocenza non è abnorme, ma rispetto ad esso è azionabile il rimedio correttivo di cui all'art. 115 *bis* cod. proc. pen.

5. La questione di legittimità costituzionale sollevata con il secondo motivo di ricorso e con la memoria è manifestamente infondata.

Anzitutto giova rammentare che, secondo il costante orientamento dalla Corte costituzionale: «il legislatore gode, in materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, di un'ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute» (cfr. tra le ultime sentenze n. 58 del 2026 e n. 146 del 2025).

5.1. Orbene, come già detto, la regola che sovrintende alla decisione di rinviare l'imputato a giudizio si ispira alla «ragionevole previsione di condanna».

L'intento del legislatore, in linea con gli interventi precedenti, è quello di prevenire, in modo ancora più stringente rispetto al passato, la celebrazione di un dibattimento superfluo, così da evitare un inutile impegno della giustizia penale, la quale – come la Corte Costituzionale ha osservato di recente – è una «risorsa scarsa, che implica costi ingenti a carico di tutte le persone coinvolte, in termini materiali ed "esistenziali"» (sentenza n. 149 del 2022, punto 5.1.1. del Considerato in diritto), oltre che «oneri economici importanti per l'intera collettività. Una risorsa, dunque, da utilizzare con parsimonia, e che il legislatore ha inteso, non certo irragionevolmente, sottrarre alla disponibilità tanto della persona sottoposta alle indagini, quanto della stessa persona offesa» (sentenza n. 41 del 2024, punto 3.9. del Considerato in diritto).

5.2. Queste considerazioni dimostrano che la nuova regola selettiva disegnata dal d.lgs. n. 150 del 2022 amplia, e non restringe, le tutele difensive dell'imputato, poiché mira a contenere al massimo i casi di rinvio a giudizio.

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

I dubbi di legittimità costituzionale, sollevati dalla difesa, si ispirano a quella opinione dottrina, che, rifacendosi a un risalente parere del Consiglio superiore della magistratura, ha ravvisato una incompatibilità della nuova regola di giudizio rispetto ai principi del processo accusatorio e alla centralità del dibattimento.

La tesi non merita condivisione.

È vero che – alla luce della giurisprudenza costituzionale– l'udienza preliminare si qualifica come «momento di giudizio» (sentenze n. 335 del 2002 e n. 224 del 2001; ordinanze n. 20 e n. 90 del 2004; n. 269 e n. 271 del 2003; n. 367 e n. 490 del 2002), ma tale affermazione, generalmente riferita alla individuazione delle incompatibilità *ex* art. 34, comma 2, cod. proc. pen., non vale a elidere le marcate differenze contenutistiche rispetto alla fase dibattimentale.

Invero la piattaforma cognitiva della decisione del giudice per l'udienza preliminare non attinge alla pienezza dell'istruttoria dibattimentale e, soprattutto la decisione di rinvio a giudizio resta calibrata sull'alternativa fra il proscioglimento e il rinvio a giudizio, con esclusione della possibilità di condanna. Senza considerare, poi, che la stessa sentenza di non luogo a procedere è dotata solo di una limitata efficacia preclusiva, stante la prevista possibilità di riapertura delle indagini a seguito di nuove acquisizioni (cfr. Corte cost. sent. n. 384 del 2006).

Del resto, come osserva condivisibilmente altra parte della dottrina, il principio del contraddittorio esige una centralità non statistica bensì metodologica del dibattimento. Né il decreto che dispone il giudizio potrebbe pesare, in senso sfavorevole all'imputato, sul convincimento di un giudice del dibattimento che partecipi direttamente alla formazione della prova.

Ne dà conferma il fatto che, nella disciplina del codice, la via dibattimentale può essere aperta anche dal decreto di giudizio immediato che, a mente dell'art. 453, comma 1, cod. proc. pen. riposa sul requisito della "evidenza della prova".

Del resto la (eventuale) patologia di un decreto di rinvio a giudizio contenente una motivazione, in tesi, straripante sul tema della colpevolezza trova oggi rimedio nella disciplina dell'art. 115 *bis* cod. proc. pen. che esprime un bilanciamento, non irragionevole, degli interessi in rilievo.

5.3. Discende la manifesta infondatezza, sotto tutti i profili indicati, delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente.

6. Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso l'08/10/2026

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Elisabetta Maria Morosini	Rosa Pezzullo

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d